



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 6 - SUE, SUAP, AMBIENTE, URBANISTICA, SISMA

DATA	03/05/2021
NUMERO	1299

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTI I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: - LOTTO 1 – SCUOLA “MASSIMO D'AZEGLIO” - LOTTO 2 – SCUOLA “DON BOSCO” PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE.
CIG: 8613781CF0 CUP: C32E20000170001

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 16 del 31 Luglio 2020 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto;

VISTA la determina a contrarre n. 612 del 05/03/2021, con la quale è stato disposto l'espletamento di una procedura telematica aperta di rilevanza comunitaria, suddivisa in due lotti, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 2 – del citato decreto legislativo, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di demolizione e ricostruzione dei seguenti edifici scolastici:

lotto 1 – scuola “Massimo D'Azeglio” “sisma 2016 – o.c.s.r. n. 109/2020– id 629”;

lotto 2 – scuola “Don Bosco” “sisma 2016 – o.c.s.r. n. 109/2020– id 622”;

VISTO il bando di gara trasmesso alla GUUE in data 05.03.2021, pubblicato sulla GUUE n. S: 2021/S 048-120837 e sulla GURI n. 29 del 12/03/2021;

DATO ATTO che, il disciplinare di gara al paragrafo 3.2 prevede, con riferimento al lotto 2, le classi e le categorie dei lavori oggetto dei servizi tecnici da affidare (in base a quanto previsto nel d.m. 17 giugno 2016) sono la categoria E.08, indicata come principale, per un importo di lavori pari

ad € 1.377.515,08 e le seguenti categorie secondarie: *S.03* per un importo di € 1.189.610,40, *IA.01* per un importo di € 213.752,34, *IA.02* per un importo di € 320.628,51 e *IA.03* per un importo di € 166.251,82;

VISTO che ai fini della partecipazione, il paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara richiede come requisiti di capacità tecnica e professionale: *“l’aver svolto servizi di ingegneria e di architettura (servizi analoghi) espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GURI e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate, per ogni lotto, nelle successive tabelle e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.”* ed in particolare, per la categoria principale E.08 è richiesto l’importo complessivo minimo di € 2.755.030,16, per la categoria S.03 l’importo minimo di € 2.379.220,80, per la categoria IA.01 l’importo minimo di € 427.504,68, per la categoria IA.02 l’importo minimo di € 641.257,02, per la categoria IA.03 l’importo minimo di € 332.503,64;

VISTO il verbale di gara n. 1 relativo alla seduta del 14/04/2021 nella quale, a seguito della verifica della documentazione amministrativa del RTP concorrente per il lotto 2 formato da LFARCHITETTURA SRL (Mandataria) – TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO (Mandante) – ARCH. LUIGI FIORAMANTI (Mandante) – ARCH. LAURA CARDUCCI (Mandante), ING. BELLI ARTEMIO PAOLO (Mandante), il RUP:

- ha rilevato che:
 - il suddetto RTP costituendo concorrente ha partecipato come raggruppamento misto e in particolare con carattere orizzontale per quanto riguarda le prestazioni relative alla categoria principale di lavori E08 e con carattere verticale per quanto riguarda le categorie S03, IA01, IA02, IA03, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’intervento in materia antincendio, l’intervento in materia di acustica e l’intervento in materia di energetica;
 - lo schema organizzativo proposto dal costituendo raggruppamento concorrente con riferimento alle prestazioni riconducibili alla categoria principale E08 è costituito dalla sub-associazione di tipo orizzontale tra LFARCHITETTURA SRL (Mandatario del RT) con percentuale di esecuzione pari al 20 %, ARCH. LUIGI FIORAMANTI (Mandante) con percentuale di esecuzione pari al 70% e l’ARCH. LAURA CARDUCCI (Mandante) con percentuale di esecuzione pari al 10%;
 - tale schema organizzativo è peraltro confermato in ogni altra parte della documentazione amministrativa presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo ivi compresa nella tabella relativa alla identificazione del personale che si intende impiegare nell’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto (gruppo di lavoro) nella quale si evince che la progettazione riconducibile alla categoria principale E08 in caso di aggiudicazione sarà attribuita agli operatori economici mandanti Arch. Luigi Fioramanti e Arch. Laura Carducci;
 - tale schema organizzativo viola le disposizioni contenute nell’art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale la mandataria in ogni caso deve possedere (*rectius spendere*) i requisiti ed eseguire

le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;

- ha richiamato il paragrafo 7.4 del disciplinare di gara nel quale, tra l'altro, si precisa che:
 - nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo misto** (quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) a ciascun sub-raggruppamento si applica la disciplina dei raggruppamenti orizzontali;
 - nei **raggruppamenti misti** la mandataria, cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a presentare l'offerta per l'intero raggruppamento, è identificata con l'operatore economico che esegue le prestazioni di cui alla categoria principale e, nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici (dando luogo ad una sub-associazione orizzontale) dalla mandataria di tale sub-raggruppamento che deve eseguire le prestazioni e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto agli altri operatori economici mandanti;
 - nei **raggruppamenti misti** con riferimento alla prestazione principale deve esservi altresì **coincidenza** tra la mandataria dell'intero raggruppamento e la mandataria del relativo sub-raggruppamento;
 - nei **raggruppamenti misti** ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che deve essere accertato all'interno del sub-raggruppamento se l'operatore economico indicato come capogruppo (della sub-associazione orizzontale) sia in possesso dei requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, come statuito dall'art. 83, comma 8, del Codice;
 - per misura maggioritaria si intende una misura superiore a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun Operatore economico mandante;
 - per misura del requisito non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì la misura del requisito che lo stesso intende apportare e utilizzare (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione nella procedura di gara;
- ha richiamato il modulo dichiarativo, allegato al disciplinare di gara, denominato *allegato I “Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse”* e utilizzato da tutti i membri del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente nel quale, in corrispondenza della parte quinta riservata ai raggruppamenti temporanei si precisa, tra l'altro, che:
 - con riferimento a ciascuna categoria nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici deve essere indicato un operatore economico capogruppo che esegua le prestazioni e possenga i requisiti in misura maggioritaria nell'ambito della stessa categoria;

- con riferimento a ciascuna categoria non è possibile che l'operatore economico capogruppo di un sub-raggruppamento esegua le prestazioni in misura pari o inferiore a quella dichiarata da altro operatore economico associato per la medesima categoria;
- con riferimento alla categoria principale (E08) nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici il mandatario dell'intero R.T. deve coincidere con il capogruppo del sub-raggruppamento e non può eseguire le prestazioni in misura pari o inferiore a quella dichiarata da altro operatore economico associato per la medesima categoria principale;
- ha, quindi, considerato che lo schema organizzativo proposto dal raggruppamento temporaneo costituendo concorrente per la categoria principale E08 viola le disposizioni contenute nell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- ha considerato che, la specificazione, da parte degli operatori economici che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo, delle quote che saranno eseguite nella medesima categoria dai singoli operatori economici riuniti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto dichiarazione d'impegno vincolante nei confronti dell'amministrazione, va formalizzata sin dal momento della formulazione dell'offerta, costituendone elemento essenziale, non integrabile né modificabile col soccorso istruttorio;
- ha ritenuto che non ci fossero i presupposti per configurare la sussistenza di un errore materiale commesso dal R.T. concorrente poiché tale schema organizzativo è stato confermato nelle dichiarazioni di ciascun membro del costituendo raggruppamento temporaneo e dalle indicazioni contenute nella tabella relativa alla identificazione del personale che si intende impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto (gruppo di lavoro) nella quale si evince che la progettazione riconducibile alla categoria principale E08 in caso di aggiudicazione sarà attribuita agli operatori economici *mandanti Arch. Luigi Fioramanti e Arch. Laura Carducci*;
- ha considerato che non è ammissibile il soccorso istruttorio per modificare la dichiarazione con cui il RT, in sede di gara, ha specificato le parti del servizio che saranno eseguite dai membri del raggruppamento poiché l'attribuzione delle diverse categorie e delle quote di esecuzione agli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo costituisce un elemento essenziale dell'offerta, che non può essere modificato attraverso il soccorso istruttorio (*ex multis TAR Emilia Romagna, II, 3 dicembre 2020, n. 800, Consiglio di Stato Sez. V, 12.01. 2021, n. 400*);
- ha disposto, per i sopracitati motivi, l'esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente formato da LFARCHITETTURA SRL (Mandataria) – TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO (Mandante) – ARCH. LUIGI FIORAMANTI (Mandante) – ARCH.

LAURA CARDUCCI (Mandante), ING. BELLI ARTEMIO PAOLO (Mandante);

RITENUTO opportuno approvare le risultanze del verbale n. 1 (allegato alla presente determinazione) per la parte relativa al costituendo RT concorrente formato da LFARCHITETTURA SRL (Mandataria) – TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO (Mandante) – ARCH. LUIGI FIORAMANTI (Mandante) – ARCH. LAURA CARDUCCI (Mandante), ING. BELLI ARTEMIO PAOLO (Mandante), attesa la regolarità delle operazioni di gara;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

VISTI l'art. 29 e l'art. 76 del d.lgs. 50/2016,

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le risultanze del verbale n. 1 (allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale) per la parte relativa al costituendo RT concorrente formato da LFARCHITETTURA SRL (Mandataria) – TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO (Mandante) – ARCH. LUIGI FIORAMANTI (Mandante) – ARCH. LAURA CARDUCCI (Mandante), ING. BELLI ARTEMIO PAOLO (Mandante), attesa la regolarità delle operazioni di gara;
2. **DI ESCLUDERE**, dalla procedura in oggetto, il costituendo RTP concorrente formato da LFARCHITETTURA SRL (Mandataria) – TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO (Mandante) – ARCH. LUIGI FIORAMANTI (Mandante) – ARCH. LAURA CARDUCCI (Mandante), ING. BELLI ARTEMIO PAOLO (Mandante), per le motivazioni sopra citate;
3. **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 29, co.1, del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Gare in corso”, nell'ambito della suddetta procedura di gara e sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Marche;
4. **DI NOTIFICARE** al RTP costituendo concorrente il suddetto provvedimento di esclusione;

5. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
6. **DI DARE ATTO** che, a norma di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
8. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Marche, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Allegati:

- *Verbale n.1 del 14/04/2021*

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
GALANTI UGO

Il Dirigente
GALANTI UGO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

BANDO P02/2021 - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTI I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI:
- LOTTO 1 – SCUOLA “MASSIMO D’AZEGLIO”
- LOTTO 2 – SCUOLA “DON BOSCO”

VERBALE N. 1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 09:00 presso il Servizio Centrale di Committenza del Comune di Ascoli Piceno, sito in Ascoli Piceno, Piazza Arringo n. 7, il RUP Arch. Ugo Galanti avvia le operazioni di gara.

Assistono in qualità di testimoni, avendone i requisiti di legge, i dipendenti del Servizio Centrale di Committenza del Comune di Ascoli Piceno, la Sig.ra Laura Mancini e l'Ing. Loris Pierbattista che funge altresì da segretario verbalizzante.

Ciò premesso il RUP precisa quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 612 del 05/03/2021 è stato disposto l'espletamento di una procedura telematica aperta di rilevanza comunitaria, suddivisa in due lotti, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 2 – del citato decreto legislativo, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di demolizione e ricostruzione dei seguenti edifici scolastici:
 - lotto 1 – scuola “Massimo D’Azeglio” “sisma 2016 – o.c.s.r. n. 109/2020– id 629”;
 - lotto 2 – scuola “Don Bosco” “sisma 2016 – o.c.s.r. n. 109/2020– id 622”;
- che con la stessa determinazione si è proceduto all'approvazione degli atti di gara;
- che lo svolgimento della gara avverrà in modalità interamente telematica mediante piattaforma telematica di negoziazione in modalità ASP raggiungibile all'indirizzo web <https://www.acquistinretepa.it>;

Il RUP dà atto, inoltre, che – così come disposto nel succitato provvedimento dirigenziale – le pubblicazioni sono avvenute come di seguito descritte:

Bando di gara:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: inviato il 05.03.2021;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: n. 29 del 12.03.2021;
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
- Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it;
- Sito Internet Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Marche: www.contrattipubblici.marche.it.

Bando di gara completo di allegati disponibile su: <https://www.comune.ap.it/garaprogettazionep02> e su <https://www.acquistinretepa.it>.

Il RUP dopo aver comunicato, tramite l'area comunicazione del Sistema, l'apertura della prima seduta

pubblica digitale, dà atto che entro i termini previsti dal Bando di gara, cioè entro le ore 16:00:00 del 13.04.2021, sono pervenute a Sistema n. 15 (quindici) offerte telematiche di cui n. 8 (otto) per il Lotto n. 1 e n.7 (sette) per il Lotto n. 2, così come di seguito specificato:

#	Denominazione concorrente (*Operatore economico Mandatario R.T.)	Forme di partecipazione	Lotto per cui ha presentato offerta	Data e ora presentazione offerte
1	MATE SOCIETÀ COOPERATIVA- ING. PATALOCCHI - ARCHEOL. PICUTI (PICUTI MARIA ROMANA, DANTE PATALOCCHI, MATE SOCIETÀ COOPERATIVA*)	R.T.P. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 1	13/04/2021 11:18:54
2	SAG ARCHITETTURA SRLS (STAGI SRL, LESTER LONARDO, STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI SRL, MASCOLO INGEGNERIA S.R.L., SAG ARCHITETTURA SRLS*)	R.T.P. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 1	13/04/2021 14:54:40
3	PROMOTEC SRL (ING. RICCARDO COPPOLA, CARMELO RIZZO, SOSTENIBILÈ SRL, PROMOTEC SRL*, ARCH. ANTONIO ZAVARELLA)	R.T.P. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 1	13/04/2021 12:10:54
4	SIRIO INGEGNERIA CONSORZIO STABILE (GEOLOGO ROCCO TASSO, SIRIO INGEGNERIA CONSORZIO STABILE*, ARCHITETTO SIMONE AMATO)	R.T.P. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 2	13/04/2021 14:32:40
5	LFARCHITETTURA SRL (TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO, LFARCHITETTURA SRL*, LUIGI FIORAMANTI, LAURA CARDUCCI, ING. BELLI ARTEMIO PAOLO)	R.T.P. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 2	08/04/2021 16:22:21
6	rtp TECO+Ing. VIRGULTI-Ing. LAMURA (Ing. Matteo Virgulti, ING. DOMENICO LAMURA, TECO+ STUDIO TECNICO ASSOCIATO*)	R.T.P. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 2	12/04/2021 18:54:24
7	BIOEDIL PROGETTI (ING. ANTONINO SALVATORE PAPASERGIO, BIOEDIL PROGETTI*)	R.T.P. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 2	13/04/2021 13:23:50
8	R.T.P. COSTITUENDO: EUTECNE S.R.L. (mandataria) - M.T. PROGETTI Studio Associato (mandante) (M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO, EUTECNE S.R.L.*)	R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 1	13/04/2021 15:03:01
9	EXUP S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	13/04/2021 15:16:58
10	TREND PROJECT S.R.L.-A SISTEMA SRL- AREA ENGINEERING SRL-ARCHEOLOGO MICHELE MASSONI (ARTE DI MASSONI MICHELE, TREND PROJECT S.R.L.*, AREA ENGINEERING, ASISTEMA S.R.L.)	R.T.P. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 1	13/04/2021 13:46:30

#	Denominazione concorrente (*Operatore economico Mandatario R.T.)	Forme di partecipazione	Lotto per cui ha presentato offerta	Data e ora presentazione offerte
11	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	13/04/2021 15:42:21
12	CONTINI STUDIO DI ARCHITETTURA (ILARIA SERCHIA, SCHRENTEWEIN & PARTNER S.R.L., ASCANI CESARE, ING. FRANCESCO D'ERCOLI, ING. GIAMPAOLO VECCHI, Ing. Simone Dalmonte, MARCONI MICHELE, CONTINI STUDIO DI ARCHITETTURA*)	R.T.P. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 1	13/04/2021 15:44:28
13	STUDIO DI ARCHITETTURA TEMPESTA (Mario Centofanti ingegnere, STUDIO DI ARCHITETTURA TEMPESTA*, ING. PAOLO PAOLUCCI, ING. ANTONELLO SALVATORI, RUGGIERI INGEGNERIA, ARCH. FEDERICA TRESKA, ING. MARTINA MATTEI)	R.T.P. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 2	12/04/2021 22:54:37
14	RTP SAGI SRL + BEENG CONSORZIO STABILE SCARL + STUDIO REN SRLS (BEENG CONSORZIO STABILE S.C.A R.L., S.A.G.I. - SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA, L'INGEGNERIA*, STUDIO REN SRLS)	R.T.P. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 2	12/04/2021 18:44:41
15	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO (COOPROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA, SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO*)	R.T.P. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 1	13/04/2021 14:41:42

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 il RUP ed i testimoni, dichiarano, ai fini della presente procedura di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione e dei concorrenti, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, tali da ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Premesso quanto innanzi, il RUP, dispone di procedere, per entrambi i lotti, all'apertura delle offerte telematiche limitatamente alla sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ed alla verifica della documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di gara per ciascun concorrente, con i seguenti esiti:

LOTTO 1 – SCUOLA “MASSIMO D’AZEGLIO”

N.	Ragione Sociale (*Operatore economico Mandatario R.T.)	Esito
1	R.T.P. MATE SOCIETÀ COOPERATIVA- ING. PATALOCCHI - ARCHEOL. PICUTI (PICUTI MARIA ROMANA, DANTE PATALOCCHI, MATE SOCIETÀ COOPERATIVA*)	Il RUP, nell’esaminare la documentazione amministrativa del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente rileva che: 1. Il DGUE dell’operatore economico mandatario MATE Società Cooperativa è mancante di alcune parti. In particolare: - l’operatore economico MATE Società Cooperativa nell’ambito del proprio DGUE, non presenta le seguenti dichiarazioni: - assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; - assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; - di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non avere occultato tali informazioni; - l’operatore economico MATE Società Cooperativa, dopo aver dichiarato nell’ambito dell’Allegato 1 di eseguire il 100 % delle categorie E08, S03, IA01, IA02 e IA03, nel proprio DGUE, da un lato barra la sezione α della parte IV dichiarando di possedere tutti i requisiti, dall’altro compila la parte IV sezione C del DGUE dichiarando servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni per importi inferiori a quelli previsti dal disciplinare di gara. 2. Nell’ambito dell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse” l’operatore economico mandante Dott.ssa Maria Romana Picuti non presenta le seguenti dichiarazioni: - dichiarazione di cui al punto 3 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara <u>relativa</u> al possesso del requisito dell’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 ovvero <u>relativa</u> alla presentazione, entro i termini di scadenza previsti dal bando, della domanda di iscrizione nel suddetto elenco avendo i requisiti previsti dal disciplinare di gara al paragrafo 7.1 lett. a); - dichiarazione di cui al punto 7 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara relativa al possesso, in qualità di professionista che redige la relazione archeologica, dell’iscrizione all’elenco MIBACT e/o del titolo universitario previsto per l’esercizio dell’attività; - dichiarazione di cui al punto 10 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale dichiara remunerativa l’offerta economica presentata avendo preso atto e tenuto conto nella formulazione dell’offerta: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; - dichiarazione di cui al punto 11 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale accetta il Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.); - dichiarazione di cui al punto 12 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara

		con la quale accetta i controlli previsti da “Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto in data 28/12/2016 tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo e l’Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura; - dichiarazione di cui al punto 13 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale dichiara ed attesta di non aver superato e di non superare, nemmeno con la partecipazione alla presente gara, i limiti per l’affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 in combinato disposto con l’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 103 del 29/06/2020 ovvero di aver ottenuto l’autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, da allegare alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti; - dichiarazione di cui al punto 14 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; - dichiarazione di cui al punto 15 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di giunta n. 8 del 17/01/2014 reperibile sul sito istituzionale dell’amministrazione all’indirizzo http://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8365 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; - dichiarazione di cui al punto 17 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale autorizza o meno, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 della medesima disposizione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato; - dichiarazione di cui al punto 18 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale dichiara, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679 e di impegnarsi, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte della stazione appaltante per le finalità descritte nell’informativa. - dichiarazione di cui al punto 21 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all’istanza e/o all’offerta in formato elettronico sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005. Pertanto il RUP dispone di chiedere chiarimenti e procedere, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo la seguente documentazione: • Con riferimento al suddetto punto n. 1: ○ Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00
--	--	---

		sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico MATE Società Cooperativa contenente: ▪ l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; ▪ l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; ▪ la conferma: a) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione; b) di non avere occultato tali informazioni. ○ Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico MATE Società Cooperativa relativa all'effettivo possesso del requisito di cui al paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara riferito alle categorie ID E08, S03, IA01, IA02 e IA03 contenente l'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati direttamente negli ultimi dieci anni. • Con riferimento al suddetto punto n. 2, utilizzando preferibilmente l'Allegato 1 "Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse" tutte le dichiarazioni omesse di cui al paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara come sopra dettagliatamente indicate sottoscritte digitalmente dall'operatore economico Dott.ssa Maria Romana Picuti.
2	R.T.P. SAG ARCHITETTURA SRLS (STAGI SRL, LESTER LONARDO, STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI SRL, MASCOLO INGEGNERIA S.R.L., SAG ARCHITETTURA SRLS*)	AMMESSO
3	R.T.P. PROMOTEC SRL (ING. RICCARDO COPPOLA, CARMELO RIZZO, SOSTENIBILÈ SRL, PROMOTEC SRL*, ARCH. ANTONIO ZAVARELLA)	Il RUP, nell'esaminare la documentazione amministrativa del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente rileva che: 1. gli operatori economici mandanti Ing. Riccardo Coppola, Dott. Carmelo Rizzo, Sostenibile srl non rendono la dichiarazione di cui al punto 3 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara <u>relativa</u> al possesso del requisito dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 ovvero <u>relativa</u> alla presentazione, entro i termini di scadenza previsti dal bando, della domanda di iscrizione nel suddetto elenco avendo i requisiti previsti dal disciplinare di gara al paragrafo 7.1 lett. a). 2. Nell'ambito dell'Allegato 1 "<i>Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse</i>" l'operatore economico mandante Sostenibile srl, non presenta le seguenti dichiarazioni: - dichiarazioni di cui al punto 1 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice; - dichiarazione di cui al punto 10 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale dichiara remunerativa l'offerta economica presentata avendo preso atto e tenuto nella formulazione dell'offerta: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; - dichiarazione di cui al punto 11 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale accetta il Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.);

		- dichiarazione di cui al punto 12 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale accetta i controlli previsti da “Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto in data 28/12/2016 tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo e l’Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura; - dichiarazione di cui al punto 13 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale dichiara ed attesta di non aver superato e di non superare, nemmeno con la partecipazione alla presente gara, i limiti per l’affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 in combinato disposto con l’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 103 del 29/06/2020 ovvero di aver ottenuto l’autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, da allegare alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti; - dichiarazione di cui al punto 14 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; - dichiarazione di cui al punto 15 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di giunta n. 8 del 17/01/2014 reperibile sul sito istituzionale dell’amministrazione all’indirizzo http://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8365 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; - dichiarazione di cui al punto 17 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale autorizza o meno, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 della medesima disposizione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato; - dichiarazione di cui al punto 18 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale dichiara, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679 e di impegnarsi, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte della stazione appaltante per le finalità descritte nell’informativa. - dichiarazione di cui al punto 21 del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara con la quale dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all’istanza e/o all’offerta in formato elettronico sono state formate a norma dell’ art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005. 3. nell’ambito della ripartizione delle quote di esecuzione del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente, non risulta chiara l’indicazione di una quota di esecuzione dell’archeologo Dott. Carmelo Rizzo pari all’ 1% in tutte le categorie di lavori oggetto di
--	--	--

		gara. Pertanto il RUP dispone di chiedere chiarimenti e procedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo la seguente documentazione: • Con riferimento al suddetto punto n. 1: ○ Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 sottoscritta digitalmente dall' operatore economico mandante Ing. Riccardo Coppola relativa al possesso del requisito dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 indicando data ed estremi dell'iscrizione ovvero relativa alla presentazione della domanda di iscrizione nel suddetto elenco secondo le modalità prescritte indicando la data di presentazione della domanda di iscrizione e fermo restando il possesso del requisito previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 7.1 lett. a) alla data di scadenza per la presentazione delle offerte; ○ Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 sottoscritta digitalmente dall' operatore economico mandante Dott. Carmelo Rizzo relativa al possesso del requisito dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 indicando data ed estremi dell'iscrizione ovvero relativa alla presentazione della domanda di iscrizione nel suddetto elenco secondo le modalità prescritte indicando la data di presentazione della domanda di iscrizione e fermo restando il possesso del requisito previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 7.1 lett. a) alla data di scadenza per la presentazione delle offerte; ○ Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell' operatore economico mandante Sostenibile srl relativa al possesso del requisito dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 indicando data ed estremi dell'iscrizione ovvero relativa alla presentazione della domanda di iscrizione nel suddetto elenco secondo le modalità prescritte indicando la data di presentazione della domanda di iscrizione e fermo restando il possesso del requisito previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 7.1 lett. a) alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. • Con riferimento al suddetto punto n. 2, utilizzando preferibilmente l'Allegato 1 <i>“Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse”</i> tutte le dichiarazioni omesse di cui al paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara come sopra dettagliatamente indicate sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico Sostenibile S.r.l. • Con riferimento al suddetto punto n. 3: dichiarazione sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici associati a chiarimento delle quote di esecuzione dell'archeologo dott. Carmelo Rizzo.
4	R.T.P. EUTECNE S.R.L. (M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO, EUTECNE S.R.L.*)	Il RUP, nell'esaminare la documentazione amministrativa del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente rileva che: • il suddetto RTP costituendo concorrente ha partecipato come raggruppamento misto e in particolare con carattere orizzontale per quanto riguarda le prestazioni relative alle categorie di lavori S03 e con carattere verticale per quanto riguarda le categorie E08, IA01, IA02, IA03, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'intervento in materia antincendio, l'intervento in materia di acustica, l'intervento in materia di energetica e l'intervento in materia di archeologia; • lo schema organizzativo proposto dal costituendo raggruppamento concorrente con riferimento alle prestazioni riconducibili alla categoria secondaria S03 è costituito dalla sub-associazione di tipo orizzontale tra EUTECNE SRL (Mandatario del RT) con percentuale di esecuzione pari al 50 % e M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO (Mandante) con percentuale di esecuzione pari al 50%; • tale schema organizzativo viola le disposizioni contenute nell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale in un RT misto ogni subraggruppamento orizzontale deve essere esaminato autonomamente e mandataria e mandante non possono assumere quote di esecuzione paritarie. Il RUP: • richiama il paragrafo 7.4 del disciplinare di gara nel quale, tra l'altro, si precisa che: - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo misto (quello in cui più operatori

		economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) a ciascun sub-raggruppamento, si applica la disciplina dei raggruppamenti orizzontali; - nei raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che deve essere accertato all'interno del sub-raggruppamento se l'operatore economico indicato come capogruppo (della sub-associazione orizzontale) sia in possesso dei requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, come statuito dall'art. 83, comma 8, del Codice; - per misura maggioritaria si intende una misura superiore a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun Operatore economico mandante; - per misura del requisito non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì la misura del requisito che lo stesso intende apportare e utilizzare (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione nel presente procedimento; • richiama il modulo dichiarativo, allegato al disciplinare di gara, denominato allegato 1 “Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse” e utilizzato da tutti i membri del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente nel quale, in corrispondenza della parte quinta riservata ai raggruppamenti temporanei si precisa, tra l'altro, che: - con riferimento a ciascuna categoria nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici deve essere indicato un operatore economico capogruppo che esegua le prestazioni e possieda i requisiti in misura maggioritaria nell'ambito della stessa categoria; - con riferimento a ciascuna categoria non è possibile che l'operatore economico capogruppo di un sub-raggruppamento esegua le prestazioni in misura pari o inferiore a quella dichiarata da altro operatore economico associato per la medesima categoria; • da atto che, per la categoria S03, lo schema organizzativo di tipo orizzontale proposto dal raggruppamento concorrente è contraddistinto dalla suddivisione paritaria al 50% delle quote di esecuzione tra l'operatore economico EUTECNE SRL e l'operatore economico M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO e che quindi nessuno dei due citati operatori economici sia in termini di requisiti spesi che in termini di esecuzione ha assunto una quota “maggioritaria” ossia “superiore” uno rispetto all'altro; • considera, quindi, che lo schema organizzativo proposto dal raggruppamento concorrente per la categoria S03 comporta la violazione del principio della qualificazione / esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria da parte della capogruppo del sub raggruppamento orizzontale secondo quanto disposto dall' articolo 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; • considera che, la specificazione, da parte degli operatori economici che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo, delle quote che saranno eseguite nella medesima categoria dai singoli operatori economici riuniti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto dichiarazione d'impegno vincolante nei confronti dell'amministrazione, va formalizzata sin dal momento della formulazione dell'offerta, costituendone elemento essenziale, non integrabile né modificabile col soccorso istruttorio; • ritiene che non ci siano i presupposti per configurare la sussistenza di un errore materiale commesso dal R.T. concorrente poiché tale schema organizzativo è stato confermato nelle dichiarazioni di ciascun componente il costituendo raggruppamento temporaneo; • considera che non è ammissibile il soccorso istruttorio per modificare la dichiarazione con cui il RT, in sede di gara, ha specificato le parti del servizio che saranno eseguite dai membri del raggruppamento poiché l'attribuzione delle diverse categorie e delle quote di esecuzione agli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo costituisce un elemento essenziale dell'offerta, che non può essere modificato attraverso il soccorso istruttorio (<i>ex multis TAR Emilia Romagna, II, 3 dicembre 2020, n. 800, Consiglio di Stato Sez. V, 12.01. 2021, n. 400</i>); Il RUP, pertanto, dispone, per i sopracitati motivi, l'esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente formato da EUTECNE SRL (mandatario del RT) – M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO (mandante).
5	R.T.P. TREND PROJECT S.R.L. (ARTE DI MASSONI MICHELE, TREND PROJECT S.R.L.*, AREA ENGINEERING, ASISTEMA S.R.L.)	Il RUP, nell'esaminare la documentazione amministrativa del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente rileva che: • il suddetto RTP costituendo concorrente ha partecipato come raggruppamento misto e in particolare con carattere orizzontale per quanto riguarda le prestazioni relative alla categoria principale di lavori E08 e con carattere verticale per quanto riguarda le categorie S03, IA01, IA02, IA03, il coordinamento della sicurezza in fase di

	progettazione, l'intervento in materia antincendio, l'intervento in materia di acustica, l'intervento in materia di energetica e l'intervento in materia di archeologia; • lo schema organizzativo proposto dal costituendo raggruppamento concorrente con riferimento alle prestazioni riconducibili alla categoria principale E08 è costituito dalla sub-associazione di tipo orizzontale tra <i>TREND PROJECT SRL (Mandatario del RT)</i> con percentuale di esecuzione pari all'11,95 % e <i>ASISTEMA SRL (Mandante)</i> con percentuale di esecuzione pari all'88,05%; • tale schema organizzativo è peraltro confermato in ogni altra parte della documentazione amministrativa presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo ivi compresa nella tabella relativa alla identificazione del personale che si intende impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto (gruppo di lavoro) nella quale si evince che la progettazione riconducibile alla <i>categoria principale E08</i> in caso di aggiudicazione sarà attribuita al legale rappresentante dell'operatore economico <i>mandante ASISTEMA SRL</i>; • tale schema organizzativo viola le disposizioni contenute nell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale la mandataria in ogni caso deve possedere (<i>rectius spendere</i>) i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. Il RUP: • richiama il paragrafo 7.4 del disciplinare di gara nel quale, tra l'altro, si precisa che: - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo misto (quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) a ciascun sub-raggruppamento si applica la disciplina dei raggruppamenti orizzontali; - nei raggruppamenti misti la mandataria, cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a presentare l'offerta per l'intero raggruppamento, è identificata con l'operatore economico che esegue le prestazioni di cui alla categoria principale e, nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici (dando luogo ad una sub- associazione orizzontale) dalla mandataria di tale sub-raggruppamento che deve eseguire le prestazioni e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto agli altri operatori economici mandanti; - nei raggruppamenti misti con riferimento alla prestazione principale deve esservi altresì coincidenza tra la mandataria dell'intero raggruppamento e la mandataria del relativo sub-raggruppamento; - nei raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che deve essere accertato all'interno del sub-raggruppamento se l'operatore economico indicato come capogruppo (della sub-associazione orizzontale) sia in possesso dei requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, come statuito dall'art. 83, comma 8, del Codice; - per misura maggioritaria si intende una misura superiore a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun Operatore economico mandante; - per misura del requisito non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì la misura del requisito che lo stesso intende apportare e utilizzare (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione nella procedura di gara; • richiama il modulo dichiarativo, allegato al disciplinare di gara, denominato <i>allegato 1 "Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse"</i> e utilizzato da tutti i membri del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente nel quale, in corrispondenza della parte quinta riservata ai raggruppamenti temporanei si precisa, tra l'altro, che: - con riferimento a ciascuna categoria nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici deve essere indicato un operatore economico capogruppo che esegua le prestazioni e posseda i requisiti in misura maggioritaria nell'ambito della stessa categoria; - con riferimento a ciascuna categoria non è possibile che l'operatore economico capogruppo di un sub-raggruppamento esegua le prestazioni in misura pari o inferiore a quella dichiarata da altro operatore economico associato per la medesima categoria; - con riferimento alla categoria principale (E08) nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici il mandatario dell'intero R.T. deve coincidere con il capogruppo del sub-raggruppamento e non può eseguire le prestazioni in misura pari o inferiore a quella dichiarata da altro operatore economico associato per la medesima categoria principale; • considera, quindi, che lo schema organizzativo proposto dal raggruppamento temporaneo costituendo concorrente per la categoria principale E08 viola le
--	--

		disposizioni contenute nell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; • considera che, la specificazione, da parte degli operatori economici che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo, delle quote che saranno eseguite nella medesima categoria dai singoli operatori economici riuniti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto dichiarazione d'impegno vincolante nei confronti dell'amministrazione, va formalizzata sin dal momento della formulazione dell'offerta, costituendone elemento essenziale, non integrabile né modificabile col soccorso istruttorio; • ritiene che non ci fossero i presupposti per configurare la sussistenza di un errore materiale commesso dal R.T. concorrente poiché tale schema organizzativo è stato confermato nelle dichiarazioni di ciascun membro del costituendo raggruppamento temporaneo e dalle indicazioni contenute nella tabella relativa alla identificazione del personale che si intende impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto (gruppo di lavoro) nella quale si evince che la progettazione riconducibile alla categoria principale E08 in caso di aggiudicazione sarà attribuita al legale rappresentante dell'operatore economico mandante ASISTEMA; • considera che non è ammissibile il soccorso istruttorio per modificare la dichiarazione con cui il RT, in sede di gara, ha specificato le parti del servizio che saranno eseguite dai membri del raggruppamento poiché l'attribuzione delle diverse categorie e delle quote di esecuzione agli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo costituisce un elemento essenziale dell'offerta, che non può essere modificato attraverso il soccorso istruttorio (<i>ex multis TAR Emilia Romagna, II, 3 dicembre 2020, n. 800, Consiglio di Stato Sez. V, 12.01. 2021, n. 400</i>); Il RUP dispone, per i sopracitati motivi, l'esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente formato da TREND PROJECT SRL (Mandataria) – ASISTEMA SRL (Mandante) – AREA ENGINEERING SRL (Mandante) – ARTE DI MASSONI MI CHELE (Mandante).
6	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	AMMESSO
7	R.T.P. CONTINI STUDIO DI ARCHITETTURA (ILARIA SERCHIA, SCHRENTEWEIN & PARTNER S.R.L., ASCANI CESARE, ING. FRANCESCO D'ERCOLI, ING. GIAMPAOLO VECCHI, ING. SIMONE DALMONTE, MARCONI MICHELE, CONTINI STUDIO DI ARCHITETTURA*)	Il RUP, nell'esaminare la documentazione amministrativa del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente rileva che: • L'operatore economico SCHRENTEWEIN & PARTNER S.R.L., nell'ambito del proprio DGUE, non risponde alle domande (barrando completamente il testo del DGUE) in merito all'assenza delle cause di esclusione relative alle situazioni di liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale, richieste a pena di esclusione al paragrafo 6 del disciplinare di gara; Pertanto il RUP dispone di procedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo la seguente documentazione: • dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico SCHRENTEWEIN & PARTNER S.R.L., contenente l'assenza delle cause di esclusione relative alle situazioni di liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale.
8	R.T.P. SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO (COOPROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA, SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO*)	AMMESSO

Il RUP interrompe la seduta alle ore 10:50.

Il RUP riprende la seduta alle ore 15:05. Assistono in qualità di testimoni, avendone i requisiti di legge, i dipendenti del Servizio Centrale di Committenza del Comune di Ascoli Piceno, la Sig.ra Laura Mancini e l'Ing. Loris Pierbattista che funge altresì da segretario verbalizzante.

Il RUP dispone, con riferimento al Lotto 2, di procedere alla verifica della documentazione amministrativa,

richiesta dal disciplinare di gara per ciascun concorrente, con i seguenti esiti:

LOTTO 2- SCUOLA “DON BOSCO”		
N.	Ragione Sociale (*Operatore economico Mandatario R.T.)	Esito
1	R.T.P. SIRIO INGEGNERIA CONSORZIO STABILE (GEOLOGO ROCCO TASSO, SIRIO INGEGNERIA CONSORZIO STABILE*, ARCHITETTO SIMONE AMATO)	AMMESSO
2	R.T.P. LFARCHITETTURA SRL (TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO, LFARCHITETTURA SRL*, LUIGI FIORAMANTI, LAURA CARDUCCI, ING. BELLI ARTEMIO PAOLO)	Il RUP, nell'esaminare la documentazione amministrativa del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente rileva che: - il suddetto RTP costituendo concorrente ha partecipato come raggruppamento misto e in particolare con carattere orizzontale per quanto riguarda le prestazioni relative alla categoria principale di lavori E08 e con carattere verticale per quanto riguarda le categorie S03, IA01, IA02, IA03, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'intervento in materia antincendio, l'intervento in materia di acustica e l'intervento in materia di energetica; - lo schema organizzativo proposto dal costituendo raggruppamento concorrente con riferimento alle prestazioni riconducibili alla categoria principale E08 è costituito dalla sub-associazione di tipo orizzontale tra LFARCHITETTURA SRL (Mandatario del RT) con percentuale di esecuzione pari al 20 %, ARCH. LUIGI FIORAMANTI (Mandante) con percentuale di esecuzione pari al 70% e l'ARCH. LAURA CARDUCCI (Mandante) con percentuale di esecuzione pari al 10%; - tale schema organizzativo è peraltro confermato in ogni altra parte della documentazione amministrativa presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo ivi compresa nella tabella relativa alla identificazione del personale che si intende impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto (gruppo di lavoro) nella quale si evince che la progettazione riconducibile alla categoria principale E08 in caso di aggiudicazione sarà attribuita agli operatori economici mandanti Arch. Luigi Fioramanti e Arch. Laura Carducci; - tale schema organizzativo viola le disposizioni contenute nell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale la mandataria in ogni caso deve possedere (<i>rectius spendere</i>) i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti; Il RUP: - richiama il paragrafo 7.4 del disciplinare di gara nel quale, tra l'altro, si precisa che: - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo misto (quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) a ciascun sub-raggruppamento si applica la disciplina dei raggruppamenti orizzontali; - nei raggruppamenti misti la mandataria, cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a presentare l'offerta per l'intero raggruppamento, è identificata con l'operatore economico che esegue le prestazioni di cui alla categoria principale e, nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici (dando luogo ad una sub- associazione orizzontale) dalla mandataria di tale sub-raggruppamento che deve eseguire le prestazioni e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto agli altri operatori economici mandanti; - nei raggruppamenti misti con riferimento alla prestazione principale deve esservi altresì coincidenza tra la mandataria dell'intero raggruppamento e la mandataria del relativo sub-raggruppamento; - nei raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che deve essere accertato all'interno del sub-raggruppamento se l'operatore economico indicato come capogruppo (della sub-associazione orizzontale) sia in possesso dei requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, come statuito dall'art. 83, comma 8, del Codice;

	- per misura maggioritaria si intende una misura superiore a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun Operatore economico mandante; - per misura del requisito non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì la misura del requisito che lo stesso intende apportare e utilizzare (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione nella procedura di gara; • richiama il modulo dichiarativo, allegato al disciplinare di gara, denominato <i>allegato 1 "Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse"</i> e utilizzato da tutti i membri del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente nel quale, in corrispondenza della parte quinta riservata ai raggruppamenti temporanei si precisa, tra l'altro, che: - con riferimento a ciascuna categoria nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici deve essere indicato un operatore economico capogruppo che esegua le prestazioni e possieda i requisiti in misura maggioritaria nell'ambito della stessa categoria; - con riferimento a ciascuna categoria non è possibile che l'operatore economico capogruppo di un sub-raggruppamento esegua le prestazioni in misura pari o inferiore a quella dichiarata da altro operatore economico associato per la medesima categoria; - con riferimento alla categoria principale (E08) nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici il mandatario dell'intero R.T. deve coincidere con il capogruppo del sub-raggruppamento e non può eseguire le prestazioni in misura pari o inferiore a quella dichiarata da altro operatore economico associato per la medesima categoria principale; • considera, quindi, che lo schema organizzativo proposto dal raggruppamento temporaneo costituendo concorrente per la categoria principale E08 viola le disposizioni contenute nell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; • considera che, la specificazione, da parte degli operatori economici che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo, delle quote che saranno eseguite nella medesima categoria dai singoli operatori economici riuniti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto dichiarazione d'impegno vincolante nei confronti dell'amministrazione, va formalizzata sin dal momento della formulazione dell'offerta, costituendone elemento essenziale, non integrabile né modificabile col soccorso istruttorio; • ritiene che non ci fossero i presupposti per configurare la sussistenza di un errore materiale commesso dal R.T. concorrente poiché tale schema organizzativo è stato confermato nelle dichiarazioni di ciascun membro del costituendo raggruppamento temporaneo e dalle indicazioni contenute nella tabella relativa alla identificazione del personale che si intende impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto (gruppo di lavoro) nella quale si evince che la progettazione riconducibile alla categoria principale E08 in caso di aggiudicazione sarà attribuita agli operatori economici <i>mandanti Arch. Luigi Fioramanti e Arch. Laura Carducci</i>; • considera che non è ammissibile il soccorso istruttorio per modificare la dichiarazione con cui il RT, in sede di gara, ha specificato le parti del servizio che saranno eseguite dai membri del raggruppamento poiché l'attribuzione delle diverse categorie e delle quote di esecuzione agli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo costituisce un elemento essenziale dell'offerta, che non può essere modificato attraverso il soccorso istruttorio (<i>ex multis TAR Emilia Romagna, II, 3 dicembre 2020, n. 800, Consiglio di Stato Sez. V, 12.01. 2021, n. 400</i>); Il RUP dispone, per i sopracitati motivi, l'esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente formato da LFARCHITETTURA SRL (Mandataria) – TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO (Mandante) – ARCH. LUIGI FIORAMANTI (Mandante) – ARCH. LAURA CARDUCCI (Mandante), ING. BELLI ARTEMIO PAOLO (Mandante). Il RUP rileva altresì che il raggruppamento ha presentato un file denominato "<i>Allegato 1 Domanda Di Partecipazione Dichiarazioni Integrative I</i>" sottoscritto digitalmente da tutti i membri del raggruppamento ma contenente la domanda di partecipazione e le dichiarazioni ivi allegate solo dell'operatore economico capogruppo LF ARCHITETTURA SRL. Il RUP dispone di non attivare il soccorso istruttorio avendo già disposto l'esclusione del concorrente come sopra riportata.
--	--

		Il RUP, inoltre, rileva che l'operatore economico TECSE, dopo aver dichiarato nell'ambito dell'Allegato 1 di eseguire il 100 % delle categorie E08, S03, IA01 e IA02, nel proprio DGUE, da un lato barra la sezione α della parte IV dichiarando di possedere tutti i requisiti, dall'altro compila la parte IV sezione C del DGUE dichiarando, con riferimento alla categoria IA02, servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni per un importo inferiore a quello previsto dal disciplinare di gara. Il RUP ritiene di non richiedere chiarimenti in merito all'effettivo possesso del requisito di cui al paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara relativo alla categoria ID IA02 avendo già disposto l'esclusione del concorrente come sopra riportata.
3	R.T.P. TECO+ (Ing. Matteo Virgulti, ING. DOMENICO LAMURA, TECO+ STUDIO TECNICO ASSOCIATO*)	AMMESSO
4	R.T.P. BIOEDIL PROGETTI (ING. ANTONINO SALVATORE PAPASERGIO, BIOEDIL PROGETTI*)	Il RUP, nell'esaminare la documentazione amministrativa del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente rileva che: 1. Il file "Allegato 1 Domanda Di Partecipazione Completo Bp1", pur se presenta la sottoscrizione digitale dell' operatore economico mandatario e del mandante risulta privo degli elementi identificativi del soggetto che presenta la dichiarazione nonché della sequenza di pagine pari; 2. l'operatore economico Bioedil Progetti srl non presenta le dichiarazioni previste dal paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara dal n. 2 al n. 21, la dichiarazione di cui al paragrafo 15.3.3 relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti e l'indicazione dell'elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 3. L'operatore economico Bioedil Progetti srl nell'ambito del proprio DGUE, non risponde alle domande (non barrando le relative caselle) in merito all'assenza delle cause di esclusione relative alle situazioni di liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale, richieste a pena di esclusione al paragrafo 6 del disciplinare di gara. Pertanto il RUP dispone di procedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo la seguente documentazione: • Con riferimento ai suddetti punti n. 1 e n. 2, utilizzando preferibilmente l'Allegato 1 "Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse" <u>le seguenti</u> dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico Bioedil Progetti srl: - dichiarazioni dal n. 2 al n. 21 previste dal paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara; - dichiarazione prevista dal paragrafo 15.3.3 del disciplinare di gara relativa all'impegno ex art. 48, co. 8 del Codice; - elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativi al medesimo operatore economico. • Con riferimento al suddetto punto n. 3: dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico Bioedil Progetti srl, contenente l'assenza delle cause di esclusione relative alle situazioni di liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale.
5	EXUP S.R.L.	AMMESSO
6	R.T.P. STUDIO DI ARCHITETTURA TEMPESTA (MARIO CENTOFANTI INGEGNERE, STUDIO DI	Il RUP, nell'esaminare la documentazione amministrativa del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente rileva che: • il suddetto RTP costituendo concorrente ha partecipato come raggruppamento misto e in particolare con carattere orizzontale per quanto riguarda le prestazioni relative alle categorie di lavori E08 e S03 con carattere verticale per quanto riguarda le categorie

ARCHITETTURA TEMPESTA*, ING PAOLO PAOLUCCI, ING. ANTONELLO SALVATORI, RUGGIERI INGEGNERIA, ARCH. FEDERICA TRESKA, ING. MARTINA MATTEI)	IA01, IA02, IA03, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'intervento in materia antincendio, l'intervento in materia di acustica e l'intervento in materia di energetica; • lo schema organizzativo proposto dal costituendo raggruppamento concorrente con riferimento alle prestazioni riconducibili alla categoria secondaria S03 è costituito dalla sub-associazione di tipo orizzontale tra l'ING. ANTONELLO SALVATORI (Mandante) con percentuale di esecuzione pari al 50% e RUGGIERI INGEGNERIA SRL (Mandante) con percentuale di esecuzione pari al 50%; • tale schema organizzativo viola le disposizioni contenute nell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale in un RT misto ogni subraggruppamento orizzontale deve essere esaminato autonomamente e mandataria e mandante non possono assumere quote di esecuzione paritarie; Il RUP: • richiama il paragrafo 7.4 del disciplinare di gara nel quale, tra l'altro, si precisa che: - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo misto (quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) a ciascun sub-raggruppamento, si applica la disciplina dei raggruppamenti orizzontali; - nei raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che deve essere accertato all'interno del sub-raggruppamento se l'operatore economico indicato come capogruppo (della sub-associazione orizzontale) sia in possesso dei requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, come statuito dall'art. 83, comma 8, del Codice; - per misura maggioritaria si intende una misura superiore a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun Operatore economico mandante; - per misura del requisito non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì la misura del requisito che lo stesso intende apportare e utilizzare (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione nel presente procedimento; • richiama il modulo dichiarativo, allegato al disciplinare di gara, denominato allegato 1 "Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse" e utilizzato da tutti i membri del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente nel quale, in corrispondenza della parte quinta riservata ai raggruppamenti temporanei si precisa, tra l'altro, che: - con riferimento a ciascuna categoria nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici deve essere indicato un operatore economico capogruppo che esegua le prestazioni e possieda i requisiti in misura maggioritaria nell'ambito della stessa categoria; - con riferimento a ciascuna categoria non è possibile che l'operatore economico capogruppo di un sub-raggruppamento esegua le prestazioni in misura pari o inferiore a quella dichiarata da altro operatore economico associato per la medesima categoria; • da atto che, per la categoria S03, lo schema organizzativo di tipo orizzontale proposto dal raggruppamento concorrente è contraddistinto dalla suddivisione paritaria al 50% delle quote di esecuzione tra l'operatore economico ING. ANTONELLO SALVATORI e l'operatore economico RUGGIERI INGEGNERIA SRL e che quindi nessuno dei due citati operatori economici sia in termini di requisiti spesi che in termini di esecuzione ha assunto una quota "maggioritaria" ossia "superiore" uno rispetto all'altro; • considera, quindi, che lo schema organizzativo proposto dal raggruppamento concorrente per la categoria S03 comporta la violazione del principio della qualificazione / esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria da parte della capogruppo del sub raggruppamento orizzontale secondo quanto disposto dall' articolo 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; • considera che, la specificazione, da parte degli operatori economici che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo, delle quote che saranno eseguite nella medesima categoria dai singoli operatori economici riuniti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto dichiarazione d'impegno vincolante nei confronti dell'amministrazione, va formalizzata sin dal momento della formulazione dell'offerta, costituendone elemento essenziale, non integrabile né modificabile col soccorso istruttorio; • ritiene che non ci fossero i presupposti per configurare la sussistenza di un errore materiale commesso dal R.T. concorrente poiché tale schema organizzativo è stato confermato nelle dichiarazioni di ciascun componente il costituendo raggruppamento temporaneo; • considera che non è ammissibile il soccorso istruttorio per modificare la dichiarazione con cui il RT, in sede di gara, ha specificato le parti del servizio che saranno eseguite dai membri del raggruppamento poiché l'attribuzione delle diverse categorie e delle quote di
--	--

		esecuzione agli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo costituisce un elemento essenziale dell'offerta, che non può essere modificato attraverso il soccorso istruttorio (<i>ex multis TAR Emilia Romagna, II, 3 dicembre 2020, n. 800, Consiglio di Stato Sez. V, 12.01. 2021, n. 400</i>); Il RUP dispone, per i sopracitati motivi, l'esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente formato da STUDIO DI ARCHITETTURA TEMPESTA (mandatario del RT) – ING. MARIO CENTOFANTI (mandante), ING. PAOLO PAOLUCCI (mandante), ING. ANTONELLO SALVATORI (mandante), RUGGIERI INGEGNERIA SRL (mandante), ARCH. FEDERICA TRESCA (mandante), ING. MARTINA MATTEI (mandante).
7	R.T.P. SAGI SRL (BEENG CONSORZIO STABILE S.C.A R.L., S.A.G.I. - SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA, L'INGEGNERIA*, STUDIOREN SRLS)	AMMESSO

Le operazioni terminano alle ore 17:10 del giorno 14.04.2021.

Il presente verbale, redatto in duplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP

F.to Arch. Ugo Galanti

Il Testimone

F.to Sig.ra Laura Mancini

Il Testimone e segretario verbalizzante

F.to Ing. Loris Pierbattista